



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO
PER GLI ASSEGNI CARTACEI

GUIDA PER GLI OPERATORI

Dicembre 2017

LINEAMENTI GENERALI	1
1. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO.....	3
1.1 ADEMPIMENTI	3
1.1.1 <i>Adempimenti da porre in essere una tantum</i>	3
1.1.2 <i>Adempimenti da porre in essere all'atto della richiesta</i>	5
1.2 PROROGA DEL TERMINE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO.....	10
2. PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI	10
2.1 PAGAMENTO “TARDIVO” PRESSO LA BANCA D’ITALIA	11
2.2 PAGAMENTO NELLE MANI DEL PORTATORE DEL TITOLO.....	12
2.3 PAGAMENTO AL PORTATORE DEL TITOLO A MEZZO DI DEPOSITO VINCOLATO COSTITUITO PRESSO LO STABILIMENTO TRATTARIO	13
3. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO - INVIO ELENCHI	14
4. TARIFFE E IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	14
5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI	15
5.1. COMUNICAZIONI AL PREFETTO	16
5.2 DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	16
ALLEGATI.....	17
ALL. 1	18
COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE	18
ALL. 2	21
COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DEL REGOLAMENTO DELLE TARIFFE E DELL’IMPOSTA DI BOLLO.....	21
ALL. 3	23
INDICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEGLI SPECIMEN DI FIRMA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI MATERIALI NECESSARI AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO	23
ALL. 4	25
COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A UNA SOCIETÀ DI SERVIZI.....	25
ALL. 5	28
COMUNICAZIONE DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO	28
ALL. 6	31
COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A UN ALTRO ADERENTE	31
ALL. 7	33
COMUNICAZIONE DELL’ADERENTE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO.....	33
ALL. 8	35
ELENCO DELLE CAUSALI DI RIFIUTO DI PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI.....	35
ALL. 9	39
STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE PER LO SCAMBIO DEI DATI CON LA BANCA D’ITALIA	39

LINEAMENTI GENERALI

L'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni (di seguito "legge assegni"), in combinato disposto con il D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002, recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario (di seguito "assegno/i"), presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato "con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti".

La dichiarazione della Banca d'Italia è una constatazione equivalente al protesto (c.d. dichiarazione sostitutiva del protesto - di seguito "DSP"). **Questa Guida per gli operatori disciplina il rilascio delle DSP per i soli "assegni cartacei", vale a dire gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea presso una Stanza di compensazione della Banca d'Italia per i quali il trattario¹ richiede la DSP secondo le modalità previste in questa Guida².**

Al riguardo si rammenta che:

- 1) l'art. 34 della legge assegni stabilisce che la presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento;
- 2) l'art. 17 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" prevede che:
 - qualora per un assegno bancario o postale, presentato per il pagamento a una Stanza di compensazione della Banca d'Italia e restituito non pagato, si intenda richiedere la dichiarazione prevista dal comma 1, n. 3, dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, lo stesso deve essere consegnato dal trattario alla Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione presso la quale è stato presentato, con l'osservanza delle formalità stabilite dalla Banca d'Italia stessa;
 - con la presentazione dell'assegno a una Stanza di compensazione della Banca d'Italia, il negoziatore³ autorizza quest'ultima a rilasciare la DSP su richiesta del trattario.

¹ La banca o l'ente indicato sull'assegno quale soggetto designato a pagarlo ai sensi dell'art. 1 della legge assegni.

² Il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto per gli "assegni dematerializzati" e per gli "assegni non dematerializzati" è disciplinato nel fascicolo "Il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto – Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

³ La banca o l'ente a cui l'assegno è girato per l'incasso.

Pertanto, le DSP aventi ad oggetto gli assegni cartacei presentati per il pagamento alle Stanze di compensazione coesistenti con le Sedi di Roma o di Milano (di seguito "Sede/i") sono rilasciate dalla Banca d'Italia e, per essa, dai dipendenti appartenenti all'Area Manageriale e Alte Professionalità a ciò incaricati, secondo le regole statutarie della Banca d'Italia; nello svolgimento di tale attività di accertamento essi agiscono in qualità di pubblico ufficiale.

In base alla normativa vigente, i dipendenti della Banca d'Italia sono tenuti – in qualità di pubblici ufficiali incaricati al rilascio delle DSP - ad adempiere a obblighi di pubblicità delle DSP stesse, nonché a porre in essere alcuni adempimenti in conseguenza dell'accertamento di illeciti connessi all'emissione degli assegni. In particolare:

- la legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni prevede l'obbligo di trasmettere mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti", istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381;
- l'art. 8 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni (di seguito "L. 386/1990"), prevede l'obbligo per i pubblici ufficiali di inviare ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista;
- in ossequio all'art. 331, comma 1, del codice di procedura penale, ai sensi del quale: *"1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito"*, qualora l'emissione di assegni sia connessa a reati perseguibili d'ufficio i dipendenti della Banca d'Italia incaricati al rilascio delle DSP, in qualità di pubblici ufficiali, devono inoltrare denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria.

Il ricorso alla Banca d'Italia ai fini del rilascio delle DSP è soggetto all'applicazione delle tariffe di cui al successivo paragrafo 4.

1. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL PROTESTO

Le DSP possono essere richieste dagli aderenti al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP (di seguito "Recapiti locale"), a prescindere dalla modalità di regolamento prescelta (diretta o indiretta). Esse sono rilasciate solo per gli assegni denominati in euro e che siano tratti su una filiale italiana di una banca o di un altro ente (italiani o esteri) e negoziati sul territorio della Repubblica italiana.

In base all'art. 17 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità", con la presentazione dell'assegno a una Stanza di compensazione della Banca d'Italia il negoziatore autorizza quest'ultima a rilasciare la DSP su richiesta del trattario (di seguito richiedente). Pertanto, ai fini del rilascio della DSP, sia il trattario che il negoziatore dell'assegno (c.d. negoziatore mandante nell'elenco di cui al punto 4) del paragrafo 1.1.2) devono essere aderenti al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione interessata⁴.

1.1 Adempimenti

1.1.1 Adempimenti da porre in essere una tantum

I richiedenti devono presentare una tantum alla Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata:

1) la lettera di manleva debitamente sottoscritta, di cui all'allegato 1, con la quale la Banca d'Italia è sollevata da ogni responsabilità connessa con il non immediato controllo della qualità degli assegni consegnati. Con la stessa lettera, il richiedente:

- si impegna a effettuare verifiche puntuali ed esaustive circa la regolarità degli assegni prima della loro presentazione materiale alla Sede, atte a consentire il rilascio delle DSP;
- qualora non sia titolare di conto PM ovvero di conto HAM, segnala alla Banca d'Italia la necessità di addebitare le tariffe concernenti le DSP nonché l'imposta di bollo sulle DSP e sulle copie, dichiarate conformi all'originale, degli assegni protestati allegate ai rapporti di accertamento al Prefetto competente⁵, assolta in modo virtuale, sul conto PM del soggetto prescelto dal richiedente medesimo per il regolamento dei saldi della

⁴ Cfr. "Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

⁵ Cfr. art. 8 bis commi 1 e 2 della L. 386/90.

Recapiti locale. A tal fine l'aderente incaricato di regolare le tariffe in parola e l'imposta di bollo deve presentare una tantum alla Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata la lettera di accettazione dell'incarico di cui all'allegato 2, debitamente firmata;

2) gli specimen di firma (c.d. mod. 148 Dir.) delle persone autorizzate a sottoscrivere gli elenchi di cui al punto 5) del paragrafo 1.1.2;

3) le comunicazioni di seguito specificate riguardanti i soggetti autorizzati a porre in essere gli adempimenti materiali (cfr. par. 1.1.2) necessari al rilascio delle DSP che richiedono la presenza presso la Sede (presentazione degli assegni unitamente all'elenco sottoscritto dal richiedente e al/alla CD/DVD/chiavetta USB, ritiro degli assegni e di copia dell'elenco, firma per ricevuta dell'elenco riepilogativo degli assegni per i quali è stata richiesta la DSP). Al riguardo si precisa che il richiedente:

- può scegliere di porre in essere gli adempimenti in parola direttamente e/o per il tramite di una società di servizi ovvero di un altro aderente ai quali abbia conferito apposito mandato senza rappresentanza;
- può avvalersi di un'unica società di servizi o altro aderente per le richieste da presentare presso la medesima Sede, potendo ricorrere a società o aderenti diversi per le richieste da presentare presso le due diverse Sedi;
- può ricorrere a società di servizi o altro aderente limitatamente alle richieste da presentare presso una Sede, provvedendo direttamente alla presentazione delle richieste presso l'altra Sede;
- deve verificare preliminarmente che gli esponenti e i soci della società di servizi prescelta presentino requisiti di onorabilità e professionalità in linea con quelli richiesti per gli intermediari finanziari.

Al ricorrere delle specifiche fattispecie, il richiedente, in relazione agli adempimenti materiali di cui sopra, dovrà pertanto presentare:

- a) apposita lettera, il cui facsimile è riportato nell'allegato 3, per trasmettere i nominativi e i relativi specimen di firma dei propri dipendenti autorizzati; la lettera in parola deve essere presentata sia qualora il richiedente non intenda avvalersi di una società di servizi ovvero di altro aderente, sia nell'ipotesi in cui il richiedente, pur avendo segnalato il ricorso a società di servizi/altro aderente, intenda conservare la facoltà di provvedere direttamente agli adempimenti suddetti;
- b) una lettera, conforme al facsimile di cui all'allegato 4, con la quale rende noti la società incaricata e i nomi delle persone da questa

incaricate. A tal fine la società di servizi alla quale sia stato conferito mandato deve presentare una lettera, conforme al facsimile di cui all'allegato 5, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, con la quale rende note le firme autografe delle persone autorizzate alla presentazione delle richieste. Tali nominativi devono coincidere con quelli indicati dal richiedente. In caso di variazione del legale rappresentante o di uno o più incaricati della società di servizi, sia il richiedente che la società di servizi dovranno provvedere a sostituire le lettere citate (allegati 4 e 5);

- c) una lettera, conforme al facsimile di cui all'allegato 6, con la quale rende noto l'aderente incaricato. A tal fine l'aderente al quale sia stato conferito mandato deve presentare una lettera, conforme al facsimile di cui all'allegato 7, debitamente sottoscritta, con la quale comunica l'accettazione dell'incarico. L'aderente mandatario deve altresì provvedere a comunicare alla Sede i nominativi e gli specimen di firma dei propri dipendenti autorizzati a porre in essere gli adempimenti materiali necessari al rilascio della dichiarazione sostitutiva, utilizzando la lettera di cui all'allegato 3; quest'ultima non deve essere presentata qualora già prodotta dall'aderente per presentare le richieste di DSP per proprio conto o per conto di altri soggetti.

In tutte le ipotesi suddette l'elenco di cui al punto 4) del paragrafo successivo deve essere sottoscritto dal richiedente.

Le lettere sopra richiamate sono trasmesse alla Sede interessata di regola tramite Posta elettronica certificata (PEC)⁶ oppure direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

1.1.2 Adempimenti da porre in essere all'atto della richiesta

Ai fini del rilascio della DSP:

- 1) gli assegni insoluti devono essere consegnati alla Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione alla quale gli stessi sono stati presentati per il pagamento, nei termini legali per la levata del protesto trascorsi i quali la Banca d'Italia non rilascia le DSP⁷. A tale scopo si

⁶ PEC della Sede di Roma: romasede@pec.bancaditalia.it; PEC della Sede di Milano: milano@pec.bancaditalia.it. Nel caso di invio alla casella PEC della Sede della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale: i) il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale; ii) il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

⁷ Fanno eccezione i casi di forza maggiore, per i quali si rinvia al paragrafo 1.2, oppure l'adozione di provvedimenti che impongano la sospensione dei termini (es. nel caso di calamità naturali) e che incidano sui termini di scadenza di assegni.

rammenta che:

- al fine del corretto computo dei termini, ai sensi dell'art. 78 della legge assegni, il protesto non può farsi che in giorno feriale; per tale motivo, la Banca d'Italia non rilascia la DSP nelle giornate festive, anche se infrasettimanali;

- qualora l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per il rilascio della dichiarazione sia festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo; sono assimilati ai giorni festivi quelli che, per le banche, comportano la chiusura degli sportelli; i giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine (art. 78 legge assegni);

- al fine di contenere gli aggravii operativi per la Banca d'Italia derivanti da richieste di DSP avanzate in prossimità dell'ultimo giorno utile per la levata del protesto, i richiedenti sono invitati a presentare senza indugio alle stesse gli assegni emessi in assenza di provvista, conformemente a quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche in materia di emissione e gestione di assegni bancari e postali⁸;

- 2) gli assegni non devono presentare irregolarità formali;
- 3) sugli assegni insoluti deve essere apposta la stampigliatura - con apposito timbro - recante la seguente formula di rito: "Ai sensi del primo comma, n. 3, art. 45 R.D. n. 1736/1933 si dichiara che il presente assegno emesso il e presentato al pagamento il è stato trasmesso alla Banca d'Italia in tempo utile e non è stato pagato per (motivazione)"; qualora il pagamento non sia stato effettuato solo per una parte dell'importo, si deve aggiungere alla formula di rito la dizione: "e per un importo pari a".

Nei casi in cui tale stampigliatura non possa essere apposta sull'assegno, essa dovrà essere apposta sul c.d. foglio di allungamento di formato standard, equivalente a quello dell'assegno bancario. Il foglio di allungamento dovrà aderire lungo il lato superiore dell'assegno;

- 4) contestualmente agli assegni deve essere presentato alla Sede un elenco in duplice copia contenente tutte le informazioni relative a ciascun assegno per il quale si è dato luogo al rifiuto di pagamento, necessarie per la redazione della DSP, nonché per l'invio dell'elenco dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316 e al decreto del citato Ministro del 23 febbraio 2001. Tale elenco deve essere sottoscritto solo dai dipendenti del richiedente i cui

⁸ Cfr. Circ. n. 229 del 21.4.99, Tit. IV, cap. 11, sez. V, disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

specimen di firma siano stati presentati alla Sede (mod. 148 Dir.); ciò anche nell'ipotesi in cui il richiedente abbia conferito mandato ad altro aderente/società di servizi per il compimento delle attività materiali che richiedono la presenza presso la Sede (cfr. paragrafo 1.1.1 punto 3), attività tra le quali non è infatti compresa la sottoscrizione dell'elenco in questione. Conseguentemente le eventuali correzioni o integrazioni dei dati contenuti nel suddetto elenco devono essere effettuate mediante ripresentazione dell'elenco sottoscritto dal richiedente. L'elenco in parola deve riportare i seguenti dati:

- a) Stanza di compensazione;
- b) data di presentazione della richiesta di dichiarazione;
- c) trattario;
- d) piazza di pagamento;
- e) negoziatore aderente⁹;
- f) negoziatore mandante¹⁰;
- g) dati identificativi dell'assegno: numero dell'assegno, conto corrente trassato, luogo e data di emissione, codice valuta, importo nominale, importo espresso in euro se in valuta diversa dall'euro;
- h) importo impagato;
- i) termine di presentazione¹¹;
- j) codice causale di rifiuto di pagamento (cfr. all. 8)¹²;
- k) numero dei soggetti da protestare;
- l) dati identificativi del soggetto nei cui confronti è chiesta la DSP: codice fiscale, numero e provincia di iscrizione alla C.C.I.A.A./R.E.A. se si tratta di società soggetta a registrazione; se si tratta di persona fisica: luogo di nascita (con indicazione della sigla della provincia, del comune e dello Stato; se nato all'estero con indicazione dello Stato e del luogo di nascita) e data di nascita; denominazione/ragione sociale ovvero cognome e nome; domicilio o sede (con indicazione della via, del numero civico, della sigla della provincia, del comune, del codice dello Stato).

Ai fini dell'eventuale predisposizione, da parte della Banca d'Italia, del rapporto di accertamento di cui all'art. 8 bis commi 1 e 2 L. 386/90, i richiedenti dovranno fornire anche le seguenti informazioni, conformemente a quanto indicato dal Ministero dell'Interno. In particolare:

- a) residenza del soggetto protestato;
- b) sesso del soggetto protestato;

⁹ Aderente al sottosistema Recapiti Locale del sistema di compensazione BI-COMP, che presenta direttamente le partite in Recapiti locale per conto proprio e/o per conto del negoziatore mandante (cfr. "Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).

¹⁰ Negoziatore dell'assegno, che potrebbe avvalersi di un altro aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP (specificato nella lettera e) per la presentazione delle partite in Recapiti locale.

¹¹ Termine di presentazione per il pagamento dell'assegno di cui all'art. 32 legge assegni.

¹² Nel caso di causale 40 deve essere descritto in chiaro anche il motivo del rifiuto di pagamento.

- c) indicazione del ruolo del soggetto nei cui confronti la dichiarazione viene chiesta (ossia se si tratta del titolare del conto corrente, se ha sottoscritto l'assegno in qualità di rappresentante del titolare ovvero se l'assegno è stato sottoscritto da parte di altri soggetti);
- d) qualora l'assegno sia stato emesso in rappresentanza del titolare devono essere altresì riportati i seguenti dati relativi al/i titolare/i del conto corrente sul quale l'assegno è tratto:
 - persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, luogo di residenza e di domicilio;
 - persona giuridica (anche se sprovvista di personalità): denominazione/ragione sociale, ubicazione della sede legale, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A, codice fiscale.

In caso di infrazioni alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore stabilite dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 riguardanti gli assegni per i quali si richiede il rilascio di DSP, l'elenco deve inoltre riportare la dicitura "Assolto obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze ex art. 51 D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, e successive modificazioni"; la dicitura può essere apposta anche mediante timbro.

L'elenco deve infine contenere una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna - nell'ipotesi in cui l'assegno sia sottoposto a DSP per difetto di provvista e il trattario riceva dal traente prova del pagamento tardivo mediante quietanza autenticata del portatore del titolo - a comunicare l'avvenuto pagamento tardivo alla Sede che ha rilasciato la DSP al fine di evitare l'invio del rapporto di accertamento al Prefetto; una copia siglata di tale elenco è restituita al richiedente, a conferma dell'avvenuta consegna;

- 5) deve essere presentato un/una CD/DVD/chiavetta USB (di seguito "supporto di memorizzazione") contenente le stesse informazioni riportate nell'elenco di cui al precedente punto 4), confezionato secondo gli standard illustrati nell'allegato 9; in via del tutto eccezionale, può essere autorizzata la presentazione della richiesta senza la trasmissione del supporto di memorizzazione;
- 6) deve essere prodotta la documentazione a disposizione del richiedente a supporto della richiesta di rilascio della DSP¹³. Qualora la mancanza di autorizzazione a emettere assegni sia riconducibile alle ipotesi di recesso del correntista dal rapporto di conto corrente ovvero di revoca da parte del trattario dell'autorizzazione a emettere assegni, deve essere in particolare presentata copia della lettera con cui il traente ha chiesto la chiusura del conto ovvero la prova che il traente medesimo abbia ricevuto la lettera con la quale il trattario ha revocato tale autorizzazione o abbia disposto la chiusura del conto; la prova in discorso è rappresentata da copia della lettera di revoca e dell'avviso di ricevimento o, quantomeno, da

¹³ Tale documentazione deve essere allegata dalla Banca d'Italia al rapporto d'accertamento da trasmettere all'autorità amministrativa.

dichiarazione equivalente del trattario¹⁴.

In merito ai motivi di rifiuto di pagamento indicati nell'elenco di cui al punto 4), si precisa quanto segue:

- a) il trattario è il solo responsabile della dichiarazione di rifiuto di pagamento dell'assegno e della corretta individuazione del motivo di tale rifiuto, nonché dell'indicazione dei soggetti obbligati al pagamento nei cui confronti la DSP viene resa e della corretta quantificazione dell'importo impagato. La Banca d'Italia prende atto della dichiarazione di rifiuto e dei motivi a tal fine adottati dal trattario e li riproduce nel suo atto, senza poter formulare al riguardo diverse valutazioni di merito. Pertanto, qualora nell'elenco sopra richiamato il motivo del rifiuto del pagamento manchi o non sia chiaramente indicato, il richiedente, su richiesta della Banca d'Italia, dovrà provvedere alla presentazione in tempo utile di un'integrazione del precedente elenco ovvero di un nuovo elenco completo di tutti i dati previsti. Nel caso di assegno postdatato, per data di emissione si dovrà intendere la data di pagamento dell'assegno ossia la data di presentazione dell'assegno in Stanza (artt. 34 e 31 legge assegni);
- b) con la Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sono state previste causali standardizzate per individuare il motivo del rifiuto di pagamento e consentirne una gestione omogenea da parte del sistema, da utilizzare ai fini della compilazione degli elenchi dei protesti; le causali attualmente utilizzate sono riportate nell'allegato 8.

Con il rilascio della DSP, la Banca d'Italia provvede:

- i) alla restituzione degli assegni in originale salvo diversa prescrizione dell'Autorità giudiziaria, a seguito di denuncia effettuata ai sensi dell'art. 331, comma 1, del codice di procedura penale (cfr. par. 5.2); i trattari ricevono gli assegni per conto dei negozianti, ai quali devono quindi consegnarli;
- ii) alla consegna di copia dell'elenco, prodotto dalla Banca d'Italia, riepilogativo degli assegni per i quali è stata rilasciata la DSP ("mod. G.I.4");
- iii) a far sottoscrivere, dal richiedente/società di servizi/altro aderente per ricevuta, l'originale dell'elenco in parola;
- iv) alla restituzione del supporto di memorizzazione. Qualora non sia stato

¹⁴ Nel caso in cui tale documentazione non fosse disponibile contestualmente al rilascio della DSP, nel rapporto di accertamento sarà indicata l'agenzia del trattario che avrebbe dovuto fornire dette informazioni.

possibile rilasciare la DSP per uno o più assegni presentati, i dipendenti della Banca d'Italia incaricati al rilascio della DSP provvedono ad annotarlo sull'originale e sulla copia dell'elenco di cui al precedente punto 4), specificandone il motivo e apponendo la propria sottoscrizione.

L'originale dell'elenco viene trattenuto dalla Banca d'Italia; la copia viene restituita al richiedente/società di servizi/altro aderente.

1.2 Proroga del termine per il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto

Al ricorrere di cause di forza maggiore che hanno condotto alla proroga dei termini ex D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, gli assegni rimasti insoluti possono comunque essere oggetto di DSP, anche dopo la scadenza dei termini legali di presentazione al pagamento, a condizione che la richiesta di DSP sia presentata:

- dopo l'emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali e comunque entro i termini prorogati dal decreto medesimo; in questo caso gli assegni devono essere muniti dell'apposito timbro attestante l'emanazione del decreto prefettizio, oppure
- prima dell'emanazione del decreto di proroga, purché entro i termini di proroga richiesti al Prefetto; in questo caso gli assegni devono essere muniti di timbro o dichiarazione attestante l'inoltro della richiesta di proroga al Prefetto. In tale circostanza, la Banca d'Italia include nella formula della DSP la seguente dicitura: "Si rilascia sotto condizione che intervenga il decreto prefettizio di proroga, che l'azienda dichiara in corso di emanazione".

2. PAGAMENTO TARDIVO DEGLI ASSEGNI

Il traente di un assegno che, presentato in tempo utile, sia rimasto insoluto in tutto o in parte per difetto di provvista, può effettuare il pagamento "tardivo" anche nell'ipotesi in cui l'assegno medesimo sia stato protestato. L'art. 8 della L. 386/1990 stabilisce che, qualora il pagamento "tardivo" intervenga entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno e il pagamento stesso riguardi l'assegno insoluto, gli interessi, la penale e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, non trovano applicazione le sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegno senza provvista.

Il pagamento può essere effettuato:

- a) presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente;

- b) nelle mani del portatore del titolo;
- c) a mezzo di deposito vincolato presso lo stabilimento trattario.

La prova dell'avvenuto pagamento, nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata la DSP e il pagamento non sia stato effettuato presso la Sede della Banca d'Italia che ha rilasciato la DSP, deve essere fornita dal traente alla Sede suddetta mediante quietanza del portatore ovvero, nel caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto (cfr. art. 8, comma 3, L. 386/1990).

I paragrafi che seguono illustrano gli adempimenti da porre in essere con riferimento alle tre fattispecie sopra elencate, nel caso in cui l'assegno sia stato oggetto di DSP. In linea generale si precisa che l'avvenuto pagamento nelle mani del portatore del titolo o la costituzione del deposito vincolato presso lo stabilimento trattario possono essere provati dal traente o da un suo rappresentante. L'onere di produrre la prova, previsto dalla legge a carico del traente, può essere assolto anche con l'inoltro della necessaria documentazione per posta o per il tramite di corrieri specializzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei tempi previsti dalla legge per il pagamento "tardivo" sarà effettuata dalla Banca d'Italia con riferimento all'effettiva data di pagamento/costituzione del deposito vincolato; qualora il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1 fosse stato nel frattempo inoltrato al Prefetto, la Sede che ha rilasciato la DSP farà seguito a tale inoltro per comunicare a quest'ultimo l'intervenuta circostanza.

2.1 Pagamento "tardivo" presso la Banca d'Italia

Il pagamento "tardivo" presso la Sede che ha rilasciato la DSP può avvenire solo qualora l'originale del titolo sia materialmente disponibile presso la Sede stessa e possa quindi essere restituito quietanzato (art. 52, comma 1, legge assegni). Il pagamento in parola può essere effettuato solo dal traente o da un suo rappresentante munito di procura.

L'ammontare di tale pagamento è dato da:

- importo non pagato dell'assegno;
- interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati sull'importo non pagato dell'assegno e per i giorni di calendario intercorrenti tra la data della presentazione in Stanza esclusa e il giorno del pagamento "tardivo" incluso; il tasso degli interessi legali deve essere applicato nella misura vigente nelle singole giornate;
- penale nella misura fissa del 10% sull'importo non pagato dell'assegno (art. 3, comma 1, L. 386/90);
- spese per la DSP, consistenti nella tariffa di cui al paragrafo 4, lettera a), e

nelle spese per i bolli/l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

La somma in parola è versata sul conto PM in TARGET2 ovvero sul conto HAM del "negoziatore aderente", anche nell'ipotesi in cui questi sia il destinatario della girata all'incasso da parte del "negoziatore mandante"; ove il "negoziatore aderente" non sia titolare di uno dei conti suddetti, sul conto PM detenuto in TARGET2 dal soggetto prescelto dal "negoziatore mandante" per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale relativi alla Stanza interessata¹⁵. Al titolare del conto è trasmessa una nota contabile contenente gli elementi necessari per individuare l'assegno in questione e l'invito a retrocedere l'intero importo al girante per l'incasso:

- direttamente, se quest'ultimo è suo cliente;
- per il tramite del "negoziatore aderente" e/o del "negoziatore mandante", se il girante per l'incasso è cliente di quest'ultimo. La Banca d'Italia consegna al traente ovvero al suo rappresentante la quietanza di avvenuto pagamento con l'avvertimento scritto che è onere del traente fornire, nei termini di legge, la prova dell'avvenuto pagamento al trattario per evitare l'iscrizione nella Centrale d'allarme interbancaria.

2.2 Pagamento nelle mani del portatore del titolo

Qualora il traente effettui il pagamento "tardivo" nelle mani del portatore del titolo, è necessario che il medesimo provi alla Banca d'Italia l'avvenuta estinzione dell'obbligazione nei termini e con le modalità previste dalla legge, allo scopo di evitare l'inoltro del rapporto di accertamento all'Autorità Amministrativa di cui al successivo paragrafo 5.1.

La prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno deve essere fornita alla Sede che ha rilasciato la DSP dal traente o da un suo eventuale rappresentante munito di procura mediante quietanza resa dal portatore dell'assegno la cui firma sia stata autenticata dal pubblico ufficiale a ciò abilitato dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., l'autenticazione della sottoscrizione deve contenere l'attestazione da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante. Ai fini della regolarità dell'autenticazione, l'attestazione deve indicare le modalità seguite per l'identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome, la qualifica rivestita, la firma del pubblico ufficiale e il timbro dell'ufficio.

Nel caso in cui la quietanza, rilasciata dal portatore del titolo con sottoscrizione autenticata come richiesto dall'art. 8, comma 3, della L. 386/90, sia stata consegnata dal traente al trattario per evitare l'iscrizione in Centrale

¹⁵ Qualora il negoziatore dell'assegno sia un partecipante indiretto al regolamento nel sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP e l'assegno sia stato presentato in Stanza da altro aderente, la somma relativa al pagamento tardivo, riconosciuta a quest'ultimo o al regolante prescelto dal "negoziatore mandante", deve essere devoluta al portatore dell'assegno tramite il negoziatore dell'assegno.

d'allarme interbancaria – e dunque sia impossibile l'esibizione della stessa in originale alla Banca d'Italia – il traente può evitare la segnalazione al Prefetto dichiarando sotto la propria responsabilità di avere depositato la quietanza presso il trattario e allegando a tale dichiarazione fotocopia della quietanza stessa.

A tal fine il trattario che ha richiesto la DSP ha cura di comunicare alla Sede l'avvenuto pagamento tardivo, coerentemente all'impegno in tal senso assunto all'atto della richiesta della dichiarazione (cfr. paragrafo 1.1.2).

La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese¹⁶; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta le singole componenti della somma pagata devono essere esplicitamente indicate. Qualora nella documentazione presentata non siano specificate tali componenti, è necessario che nella documentazione medesima il portatore dell'assegno abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.

Nel caso in cui le singole componenti della somma pagata siano specificate e sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Sede inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.

Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Banca d'Italia rilascia al traente o al suo rappresentante una dichiarazione con la quale si prende atto dell'esibizione della prova dell'avvenuto pagamento.

2.3 Pagamento al portatore del titolo a mezzo di deposito vincolato costituito presso lo stabilimento trattario

Qualora il traente effettui un deposito vincolato a favore del portatore del titolo presso lo stabilimento trattario è necessario che, al fine di evitare la trasmissione al Prefetto del rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, il traente medesimo o un suo rappresentante munito di procura provi alla Sede che ha rilasciato la DSP l'avvenuta estinzione dell'obbligazione nei termini e con le modalità previste dalla legge. La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese¹⁷; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta devono essere esplicitamente indicate le singole componenti della somma pagata. In tale ipotesi, qualora sia riscontrata una differenza tra quanto risultante da tale documentazione e quanto dovuto per le singole componenti e non si ottenga per tempo la regolarizzazione del documento, la Sede inoltra comunque al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione di cui al successivo paragrafo 5.1, rappresentando opportunamente tale circostanza.

¹⁶ Cfr. par.2.1.

¹⁷ Cfr. par.2.1.

Qualora nella documentazione presentata non siano specificate le singole componenti della somma pagata, è necessario che nella documentazione medesima il trattario abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.

Acquisita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, la Banca d'Italia rilascia una dichiarazione con la quale prende atto dell'esibizione della documentazione attestante la costituzione del deposito vincolato previsto dalla legge.

3. PUBBLICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROTESTO - INVIO ELENCHI

La legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, pone a carico dei Pubblici Ufficiali abilitati a levare protesti l'obbligo della trasmissione degli elenchi dei protesti al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato nel cui ambito territoriale è insediato il pubblico ufficiale, per la successiva pubblicazione nell'apposito "Registro informatico dei protesti" istituito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381.

Per la compilazione degli elenchi in parola a Sede si avvale dei dati forniti dai richiedenti (cfr. paragrafo 1.1).

4. TARIFFE E IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Il ricorso alla Banca d'Italia ai fini del rilascio delle DSP è soggetto all'applicazione di uno schema tariffario, volto a consentire alla Banca d'Italia di recuperare i costi sostenuti nello svolgimento della relativa attività. Lo schema si articola in:

- a) una tariffa per ciascuna DSP rilasciata;
- b) una tariffa per ciascun assegno presentato materialmente alla Sede ai fini del rilascio della DSP, che non è stato protestato in quanto affetto da vizi formali o sostanziali ovvero perché la relativa richiesta di DSP è stata revocata dal richiedente dopo che la Sede ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare (cfr. par. 1.1.2 punto 4) in cui detto assegno è incluso.

La misura delle tariffe suddette è fissata dalla Banca d'Italia e da quest'ultima preventivamente comunicata agli operatori.

Sulle DSP rilasciate e sulle copie dichiarate conformi all'originale degli assegni allegati ai rapporti di accertamento alle Prefetture competenti trova inoltre applicazione l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale.

Gli importi relativi alle tariffe e all'imposta di bollo assoluta in modo virtuale sono addebitati:

- sul conto PM in TARGET2 ovvero sul conto HAM del richiedente;
- ove il richiedente non sia titolare di uno dei conti suddetti, sul conto PM detenuto in TARGET2 dal soggetto prescelto dal richiedente medesimo per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP.

Tali importi sono addebitati su base mensile. In particolare:

- le tariffe di cui alle lettere a) e b) sono addebitate distintamente per tipologia, con causale 66, il giorno 5 del mese successivo a quello in cui rispettivamente i) le DSP sono state rilasciate e ii) gli assegni sono stati materialmente presentati alle Sedi per il rilascio della DSP; se il giorno 5 non è operativo in TARGET2, l'addebitamento è effettuato il primo giorno operativo successivo;
- l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale è addebitata con causale 84 entro il giorno 8 del mese successivo a quello in cui le DSP/i rapporti di accertamento sono state/i rilasciate/inviati.

A fronte degli addebiti relativi alle tariffe, la Banca d'Italia rilascia una fattura, se esplicitamente richiesta dall'avente diritto, o in caso contrario una nota contabile. La fattura può essere richiesta non oltre il momento in cui gli importi vengono addebitati (data di pagamento del corrispettivo). La fattura/note contabile esplicita complessivamente tutte le tariffe applicate nel mese di riferimento, distinte per tipologia.

A fronte degli addebiti relativi all'imposta di bollo la Banca d'Italia rilascia una nota contabile che esplicita l'imposta applicata nel mese di riferimento, distinta per tipologia di documento su cui la stessa è stata applicata.

5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

La L. 386/90 (art. 8 bis) prevede che il pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto o a effettuare la constatazione equivalente debba trasmettere il c.d. "rapporto d'accertamento"¹⁸ dell'illecito costituito dall'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista al Prefetto territorialmente competente, ossia al Prefetto nella cui competenza territoriale rientra lo stabilimento del trattario.

Inoltre i dipendenti della Banca d'Italia a ciò incaricati, agendo in qualità di pubblici ufficiali all'atto del rilascio della DSP, sono tenuti a osservare quanto indicato nell'articolo 331, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede

¹⁸ Per rapporto d'accertamento si intende l'apposita comunicazione all'Autorità Amministrativa della violazione di cui alla L. 386/90 riscontrata all'atto del rilascio della DSP.

la denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria nei casi di reato perseguibile d'ufficio. Alcuni di questi reati sono esplicitamente previsti dalla L. 386/1990, quali la violazione del divieto di emettere assegni comminato come sanzione amministrativa accessoria (art. 7, comma 1) o sanzione penale accessoria (art. 7, comma 2)¹⁹. La Banca d'Italia procede alla denuncia qualora, all'atto del rilascio della DSP, sulla base della causale di mancato pagamento indicata dal trattario, nonché di tutti gli altri elementi comunque ricavabili dall'esame del titolo e dalla documentazione ricevuta, ravvisi nella fattispecie gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

5.1. Comunicazioni al Prefetto

Nel caso di assegno emesso in difetto di autorizzazione, la Sede trasmette il rapporto di accertamento ad avvenuto rilascio della DSP; in caso di assegno senza provvista, il rapporto è trasmesso decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, entro il quale può intervenire il pagamento tardivo dell'assegno (cfr. par. 2).

Per la produzione del rapporto in parola, la Sede si avvale dei dati forniti dal richiedente (cfr. par. 1.1).

Al rapporto di accertamento la Sede allega la documentazione di cui al par. 1.1.2, punto 7). La Banca d'Italia si riserva di richiedere alla banca trattaria ulteriore documentazione qualora necessaria al Prefetto.

5.2 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

La denuncia è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal richiedente all'atto della richiesta della DSP (cfr. par. 1.1).

Alla denuncia è allegata la documentazione prevista nel paragrafo precedente per la comunicazione all'Autorità Amministrativa, in quanto utile a definire gli estremi del reato e le circostanze che possono interessare ai fini del procedimento penale. Tale documentazione è suscettibile di integrazione in conformità a quanto disposto dai singoli magistrati ai fini degli accertamenti di loro competenza. Qualora richiesto dall'Autorità Giudiziaria, la Sede trasmette - unitamente alla denuncia e mediante plico assicurato l'originale dell'assegno dichiarato insoluto .

¹⁹ Dette sanzioni sono rilevabili direttamente nell'archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 bis della L. 386/90.

ALLEGATI

Comunicazione del richiedente

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: dichiarazioni sostitutive del protesto - manleva.

Il/La
(cod. identificativo n.....), con sede legale in
.....
(Stato) (Città) (Indirizzo)

legalmente rappresentat...da.....,
aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede, dichiara di voler chiedere il rilascio di dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21.12.1933, n. 1736 per gli assegni presentati per il pagamento alla suddetta Stanza di compensazione.

In relazione a quanto sopra, il richiedente:

- si impegna a effettuare verifiche puntuali ed esaustive circa la regolarità degli assegni prima della loro presentazione materiale a codesta Sede, atte a consentire il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto;
- prende atto che, al fine di agevolare le operazioni di consegna allo sportello degli assegni per i quali viene richiesto il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, codesto Istituto rinuncia all'effettuazione immediata di controlli in dettaglio della qualità dei valori consegnati. Pertanto al momento della consegna degli stessi allo sportello verrà effettuato solo il controllo della quantità degli assegni consegnati e verificata la sua corrispondenza con il numero complessivamente indicato sull'elenco delle informazioni relative all'assegno fornito all'atto della richiesta;
- dichiara di accettare fin d'ora, senza alcuna eccezione o riserva, i risultati della verifica che sarà effettuata da codesto Istituto in tempi differiti;
- si impegna ora per allora ad accettare, senza alcuna formalità, la restituzione degli assegni senza che ne sia stata rilasciata la dichiarazione sostitutiva del protesto, laddove gli stessi, a verifica ultimata, risultassero non conformi a quanto indicato nell'elenco sopra citato;
- esonera codesto Istituto da ogni responsabilità, danno o molestia che dovesse derivare da tutto quanto precede;

- dichiara di conoscere che codesto Istituto applicherà, nelle misure dallo stesso fissate e preventivamente comunicate:
 - a) una tariffa per ciascuna dichiarazione sostitutiva rilasciata;
 - b) una tariffa per ciascun assegno presentato materialmente a codesta Sede ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto, che non è stato oggetto di dichiarazione sostitutiva in quanto affetto da vizi formali o sostanziali ovvero perché la relativa richiesta di dichiarazione sostitutiva è stata revocata dal richiedente dopo che l'Istituto ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare in cui detto assegno è incluso;
- dichiara infine di conoscere che le tariffe suddette e l'imposta di bollo sulle dichiarazioni sostitutive del protesto e sulle copie, dichiarate conformi all'originale, degli assegni protestate allegate ai rapporti di accertamento al Prefetto rilasciate/inviati, assolta in modo virtuale, saranno addebitate mensilmente:
 1. sul conto PM del richiedente, in essere presso il sistema di regolamento lordo TARGET2-..... e identificato dal BIC, ovvero, in assenza di questo, sul conto HAM del richiedente, in essere presso codesto Istituto e identificato dal BIC
 2. ove il richiedente non sia titolare di un conto PM o di un conto HAM, sul conto PM detenuto in TARGET2 dal partecipante al sistema di compensazione BI-COMP indicato dal richiedente medesimo a codesto Istituto per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale relativi alla Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Comunicazione del soggetto incaricato del regolamento delle tariffe e dell'imposta di bollo

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: Autorizzazione all'addebito sul proprio conto PM delle tariffe e dell'imposta di bollo concernenti le dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45, comma 1, n. 3), del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, richieste da altro aderente.

Il/La.....
..... (cod. identificativo n.....), con sede legale in
.....
(Stato) (Città) (Indirizzo)
legalmente rappresentat... da.....,

autorizza

l'addebitamento sul proprio conto PM in essere presso il sistema TARGET2-
..... e identificato dal BIC

- delle tariffe applicate da codesto Istituto per le dichiarazioni sostitutive del protesto richieste da
cod. identificativo n. (il richiedente) e rilasciate da codesta Sede, nonché dell'imposta di bollo relativa a tali dichiarazioni sostitutive e alle copie, dichiarate conformi all'originale, degli assegni protestati allegati agli eventuali rapporti di accertamento inviati al Prefetto competente, assolta in modo virtuale;
- delle tariffe applicate da codesto Istituto per gli assegni presentati materialmente dal richiedente a codesta Sede ai fini del rilascio della dichiarazione sostitutiva, che non sono stati oggetto di dichiarazione sostitutiva in quanto affetti da vizi formali o sostanziali ovvero perché le relative richieste di dichiarazione sostitutiva sono state revocate dal richiedente dopo che codesto Istituto ha restituito a quest'ultimo l'elenco degli assegni da protestare in cui detti assegni sono inclusi.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Indicazione dei nominativi e degli specimen di firma dei soggetti autorizzati a svolgere gli adempimenti materiali necessari al rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: indicazione dei soggetti autorizzati a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto e dei relativi specimen di firma.

Il/La....., con sede legale in (cod. identificativo n.), aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede, dichiara di avere autorizzato le persone di seguito indicate a porre in essere, presso la Sede medesima, gli adempimenti materiali necessari al rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21.12.1933, n. 1736:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

Sig. nato a il
che firmerà come segue:

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Comunicazione del richiedente attestante il conferimento dell'incarico a una società di servizi

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: conferimento dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto ad una società di servizi.

Il/La, con sede legale in..... (cod. identificativo n.), aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver conferito alla società di servizi, avente sede legale in e legalmente rappresentata da, nat... a il....., un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione a codesto Istituto delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per gli assegni presentati per il pagamento alla suddetta Stanza di compensazione.

Al riguardo, l'aderente dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal proprio legale rappresentante e al supporto di memorizzazione, predisposto dall'aderente medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Sede di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto nonché di adempiere agli obblighi conseguenti al rilascio delle dichiarazioni medesime; ritiro di una copia siglata del suddetto elenco; ritiro degli assegni presentati a codesta Sede ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo rilasciato da codesto Istituto che riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto di memorizzazione sopra citato;
- che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità dell'aderente medesimo, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento;
- di aver verificato che gli esponenti e i soci della società di servizi sopra indicata presentano requisiti di onorabilità coerenti con quelli richiesti dall'ordinamento per gli esponenti e i soci degli intermediari finanziari;

- che la presentazione delle richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto per gli assegni presentati per il pagamento alla Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede sarà effettuata dalle persone incaricate dalla società di servizi di seguito indicate:

SIG. nato a il

SIG. nato a il

SIG. nato a il

- che la comunicazione a codesta Sede degli autografi di firma delle persone sopra indicate sarà effettuata a cura del legale rappresentante della suindicata società di servizi che firmerà come segue:
.....

.....

.....
(Il mandante)

Comunicazione della società di servizi di accettazione dell'incarico

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: accettazione dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto da parte di società di servizi.

La società di servizi, con sede legale in..... e legalmente rappresentata da nat... .. il, comunica di aver ricevuto da..... avente sede legale in e aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione a codesto Istituto delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per gli assegni presentati per il pagamento alla suddetta Stanza di compensazione.

Al riguardo la società di servizi dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal legale rappresentante del mandante e al supporto di memorizzazione, predisposto dal mandante medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Sede di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto; ritiro di una copia siglata dell'elenco riportante i dati relativi ai titoli e ai soggetti nei cui confronti la dichiarazione dovrà essere resa; ritiro degli assegni presentati a codesta Sede ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo rilasciato da codesto Istituto che riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto di memorizzazione sopra citato;
- che i propri esponenti e soci presentano requisiti di onorabilità coerenti con quelli richiesti dall'ordinamento per gli esponenti e soci degli intermediari finanziari;
- di aver incaricato le persone di seguito indicate a presentare materialmente a codesta Sede le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

Sig. nato a il

che firmerà come segue:

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

Comunicazione del richiedente attestante il conferimento dell'incarico a un altro aderente

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: conferimento dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazioni sostitutive del protesto ad un aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP.

Il/La, con sede legale in..... (cod. identificativo n.) aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver conferito a, avente sede legale in (cod. identificativo n.), aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la suddetta Stanza, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione a codesto Istituto delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per gli assegni presentati per il pagamento alla suddetta Stanza di compensazione.

Al riguardo, l'aderente dichiara:

– che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal proprio legale rappresentante e al supporto di memorizzazione, predisposto dall'aderente medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Sede di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto nonché di adempiere agli obblighi conseguenti al rilascio delle dichiarazioni medesime; ritiro di una copia siglata del suddetto elenco; ritiro degli assegni presentati alla Sede ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo rilasciato da codesto Istituto che riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto di memorizzazione sopra citato;

– che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità dell'aderente medesimo, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento.

.....

.....
(Il mandante)

Comunicazione dell'aderente di accettazione dell'incarico

Spett. le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: accettazione dell'incarico a presentare le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto da parte di altro aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP.

Il/La, con sede legale in (cod. identificativo n.), aderente al sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede (di seguito aderente), comunica di aver ricevuto da avente sede legale in (cod. identificativo n.), anch'esso aderente allo stesso sottosistema presso la medesima Stanza di compensazione, un mandato senza rappresentanza per lo svolgimento dell'attività materiale connessa alla presentazione a codesto Istituto delle richieste di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto, di cui all'art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per gli assegni presentati per il pagamento alla suddetta Stanza di compensazione.

Al riguardo l'aderente dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal e comprende esclusivamente i seguenti atti: presentazione degli assegni insoluti unitamente all'elenco sottoscritto dal legale rappresentante del mandante e al supporto di memorizzazione, predisposto dal mandante medesimo, contenenti i dati necessari per consentire a codesta Sede di rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto; ritiro di una copia siglata dell'elenco riportante i dati relativi ai titoli e ai soggetti nei cui confronti la dichiarazione dovrà essere resa; ritiro degli assegni presentati a codesta Sede ai fini del rilascio delle suddette dichiarazioni; ritiro e firma per ricevuta del modulo rilasciato da codesto Istituto che riepiloga i dati contenuti nell'elenco e nel supporto di memorizzazione sopra citato;
- che detti atti saranno eseguiti dai soggetti segnalati a codesto Istituto con apposita comunicazione.

.....

.....
(Il mandantario)

Elenco delle causali di rifiuto di pagamento degli assegni

CAUSALI DI MANCATO PAGAMENTO

DESCRIZIONE	COD .	NOTE	SOGGETTO PROTESTATO ²⁰
MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE – art. 1, L. 386/90			
	10	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione ²¹ di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente (ex “conto estinto”), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto.	Correntista
	11	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d’assegno o dall’intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto.	Correntista
	12	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 – bis, lett. A) della L. 386/90.	Correntista

²⁰ CORRENTISTA: Nome e cognome, ditta, denominazione o ragione sociale del titolare del conto corrente o di tutti i titolari nel caso di conto cointestato con firme congiunte.

Per gli assegni emessi per rappresentanza il soggetto protestato è:

- il correntista in caso di rappresentanza espressa;
- il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa.

FIRMATARIO: Nome e cognome del soggetto, diverso dal correntista e dal rappresentante fornito di poteri procuratori, che ha sottoscritto per trattenza l’assegno bancario da protestare.

²¹ La data di ricezione deve essere desunta dall’avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

	13	Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati).	Firmatario
	14	Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni.	Correntista
	15	Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d’assegno (ex “firma sconosciuta”).	Firmatario
	16	Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità.	Firmatario
	17	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all’emissione di assegni (art.10-bis, lett. C., L. 386/90).	Correntista
DIFETTO DI PROVVISTA – ART. 2, L. 386/90			
	20	Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.	Correntista
	21	Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l’ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (Art. 35 l. Ass.) (ex “assegno revocato”).	Correntista

	22	Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc).	Correntista
IRREGOLARITÀ DELL'ASSEGNO ²²			
Assegno con importo contraffatto	30	Assegno recante l'importo contraffatto.	Correntista
	31	Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l'importo contraffatto.	Correntista
Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato	32	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.	Correntista
	33	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex "firma falsa").	Correntista
Assegno denunciato smarrito o rubato	34	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen.	Correntista
	35	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.	Correntista
	36	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen.	Correntista
	37	Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso.	Firmatario
Altro ^{22,23}	40	(Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.)	

²² Tali causali rilevano solo ai fini del protesto e sono da utilizzare solo qualora non ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 della L. 386/90, per le quali sono previste le causali aventi codice 1 e 2; esse non rilevano, pertanto, ai fini della revoca di sistema e non sono utilizzabili per l'informativa ai Prefetti di cui all'art. 8-bis della L. 386/90.

²³ Cfr. nota precedente.

Standard di confezionamento dei supporti di memorizzazione per lo scambio dei
dati con la Banca d'Italia

PREMESSA

La Banca d'Italia si avvale di procedure e supporti informatici per rilasciare le dichiarazioni sostitutive del protesto, trasmettere i relativi elenchi alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la successiva pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti e per effettuare le segnalazioni alle Autorità Amministrativa e Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in materia di assegni emessi senza autorizzazione / senza provvista. L'utilizzo di tali procedure presuppone l'inoltro dei dati a ciò necessari, da parte degli operatori interessati, alle Sedi della Banca d'Italia mediante CD/DVD/chiavetta USB (di seguito supporti di memorizzazione).

STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE PER LO SCAMBIO DEI DATI CON LA BANCA D'ITALIA

1. INTRODUZIONE

I supporti di memorizzazione utilizzabili sono i seguenti:

- CD in formato ISO9660;
- DVD in formato UDF;
- chiavetta USB in formato FAT32.

I supporti di memorizzazione devono contenere due file, in una stessa directory: il file "SISTEMA" e il file "ASSEGNI.DAT".

Sul file "SISTEMA" (Archivio di sistema) sono presenti solo una parte dei campi previsti dallo Standard di confezionamento per lo Scambio di informazioni con la Banca d'Italia. I campi non rilevanti di tale archivio sono considerati Filler e pertanto devono essere valorizzati a tutti spazi. L'unico record in esso contenuto deve avere lunghezza di 88 bytes e deve essere delimitato dalla coppia di caratteri x"0D0A".

L'archivio applicativo contiene i dati da elaborare ed è costituito da un file MSDOS catalogato nella root directory e denominato "ASSEGNI.DAT". I dati al suo interno sono codificati in ASCII e sono raggruppati in campi a lunghezza variabile delimitati ciascuno di essi dalla coppia di caratteri x"0D0A" (CR LF).

2. ARCHIVIO DI SISTEMA

Il tracciato prevede una serie di campi obbligatori, adiacenti fra loro e aventi le seguenti caratteristiche:

- Codice presentatore
identifica il titolare delle informazioni registrate
lunghezza fissa : 16 bytes
tipo : numerico
valori ammessi : codice ABI
- Codice Applicazione
identifica l' applicazione relativa alle informazioni registrate
lunghezza fissa : 8 bytes
tipo : alfanumerico
valori ammessi : "ASSEGNI"
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati
lunghezza fissa : 20 bytes
tipo : alfanumerico
valori ammessi : tutti spazi
- Numero record presenti su archivio applicativo
numero totale di records contenuti nell' archivio applicativo
lunghezza fissa : 8 bytes
tipo : numerico
valori ammessi : da 1 a 99999999
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati
lunghezza fissa : 12 bytes
tipo : alfanumerico
valori ammessi : tutti spazi
- Identificativo del supporto di memorizzazione
identifica il singolo supporto di memorizzazione dell'Aderente qualora quest'ultimo abbia prodotto le segnalazioni su più supporti
lunghezza fissa : 3 bytes
tipo : alfanumerico
valori ammessi : "n.t", dove "t" rappresenta il numero totale dei supporti di memorizzazione presentati dal titolare delle informazioni e "n" è il numero identificativo del singolo supporto di memorizzazione (ad esempio "1.2" o "2.2").
- Filler
riempitivo per compatibilità con altri tracciati
lunghezza fissa : 21 bytes
tipo : alfanumerico
valori ammessi : tutti spazi.

- Fine Record
valore ammesso : x"0D0A" (CR LF).

3. ARCHIVIO APPLICATIVO

L'insieme dei campi, costituenti la segnalazione relativa ad un assegno, è contenuto in un record avente un numero variabile di campi; ogni record risulta delimitato da uno speciale campo di "fine record" rappresentato dal carattere ASCII "\$" più il delimitatore di campo "CR LF".

L'Archivio Applicativo prevede 2 diversi tipi di record:

- il primo record contiene informazioni generali valide per l'intero gruppo di segnalazioni degli assegni;
- i successivi record elencano (una segnalazione per ciascun assegno) tutte le segnalazioni degli assegni.

Il numero totale dei record dovrà essere pari al numero indicato nel campo "Numero record dell'archivio applicativo" contenuto nel record dell'Archivio di Sistema.

Di seguito sono elencati, per i due diversi tracciati record previsti, i singoli campi costituenti i record dell'Archivio Applicativo.

Per ogni campo sono indicati il significato, la tipologia del dato, la lunghezza massima consentita (esclusi i caratteri di "fine campo"; cfr. colonna "LL" della tabella seguente) e il tipo di campo (obbligatorio "O" o facoltativo "F").

Oltre la lunghezza massima consentita il contenuto del campo viene troncato.

I campi facoltativi, nel caso in cui non si vogliano valorizzare, devono comunque essere presenti ed essere costituiti dalla sola coppia di caratteri di "Fine Campo" (CR LF).

L'ordine con il quale i campi sono elencati è obbligatorio per la sistemazione degli stessi all'interno del singolo record.

1° RECORD:

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[1]	Codice Stanza/Sez.ne di	numerico	3	O	"135" per Milano e "343" per Roma
[2]	Data della dichiarazione	Data "GGMMAAAA"	8	O	Data della presentazione della richiesta
[3]	Trattario aderente	numerico	5	O	
[4]	Fine record ("\$")	alfanumerico	1	O	

RECORD SUCCESSIVI:

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[5]	Trattario mandante	numerico	5	O	Nel caso in cui non esista un trattario mandante, ripetere convenzionalmente il codice del trattario aderente
[6]	CAB trattario mandante	numerico	5	O	
[7]	Piazza di pagamento	alfanumerico	50	O	
[8]	Provincia o stato estero del luogo di pagamento	alfanumerico	2	O	La piazza di pagamento è indicata con la sigla utilizzata per le targhe automobilistiche. Nel caso di piazza di pagamento estera le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto dovranno essere presentate esclusivamente in forma cartacea
[9]	Negoziatore aderente	numerico	5	O	
[10]	Negoziatore mandante	numerico	5	F	Se presente deve essere diverso dalla banca negoziatrice aderente
[11]	Numero assegno	alfanumerico	18	O	
[12]	Conto corrente trassato	alfanumerico	20	F	
[13]	Data di emissione	Data "GGMMAAAA"	8	O	
[14]	Luogo di emissione	alfanumerico	50	O	
[15]	Divisa di emissione	alfanumerico	3	O	In codifica ISO
[16]	Ultimo giorno per la dichiarazione	Data "GGMMAAAA"	8	O	

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[17]	Importo facciale	numerico	15,2	O	Importo espresso nella divisa di emissione
[18]	Importo assegno	numerico	15,2	F	Importo totale dell'assegno in Euro, obbligatorio se la divisa di emissione è diversa da ITL ed EUR
[19]	Importo impagato	numerico	15,2	F	Importo espresso in Euro, se non indicato si intende pari all'importo totale dell'assegno
[20]	Motivo di rifiuto del pagamento	numerico	2	O	
[21]	Descrizione del motivo di rifiuto	alfanumerico	80	F	Obbligatorio se il motivo di mancato pagamento è 40, vietato negli altri casi
[22]	Numero dei soggetti indicati	numerico	2	O	Indica il numero di soggetti riportati; può assumere i valori compresi fra 0 e 10; se vale 0, la parte ripetitiva "intestatari e firmatari" deve essere omessa

Inizio parte ripetitiva "firmatari e intestatari":

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[23]	Soggetto da "protestare" ("S"/"N")	alfanumerico	1	O	"S": si richiede il rilascio della dichiarazione sostitutiva del protesto per il soggetto indicato, "N": i dati del soggetto sono riportati solo a scopo informativo per essere eventualmente comunicati dalla Banca d'Italia al Prefetto e/o all'Autorità Giudiziaria competente
[24]	Ruolo del soggetto indicato	alfanumerico	1	O	"E": firmatario dell'assegno ed intestatario del conto; "F": firmatario dell'assegno e non intestatario del conto né rappresentante dell'intestatario; "R": firmatario dell'assegno, non intestatario del conto, rappresentante dell'intestatario; "I": intestatario del conto non firmatario dell'assegno
[25]	Tipo di soggetto indicato	alfanumerico	1	O	1: persona fisica, 2: persona giuridica
[26]	Dati non rilevabili	alfanumerico	1	F	"S" indica che i dati che identificano il soggetto non

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
					sono rilevabili: in questa condizione i campi che seguono, nella parte ripetitiva "intestatari e firmatari", sono facoltativi
[27]	Codice fiscale	alfanumerico	16	O	
[28]	Numero iscrizione CCIAA/REA (solo se persona giuridica)	alfanumerico	10	F	Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica
[29]	Provincia iscrizione CCIAA/REA (solo se persona giuridica)	alfanumerico	2	F	Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica
[30]	Cognome (solo se persona fisica)	alfanumerico	50	F	Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica
[31]	Nome (solo se persona fisica)	alfanumerico	50	F	Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica
[32]	Ragione sociale (solo se persona giuridica)	alfanumerico	160	F	Ai fini dell'eventuale invio al Prefetto del rapporto di accertamento di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, L. 386/90, sono considerati solo i primi 50 caratteri. Obbligatorio se persona giuridica, vietato se persona fisica
[33]	Data di nascita (solo se persona fisica)	Data "GGMMAAAA"	8	F	Obbligatorio se persona fisica, vietato se persona giuridica
[34]	Luogo estero di nascita (solo se persona fisica)	alfanumerico	50	F	Obbligatorio se persona fisica nata all'estero, altrimenti vietato
[35]	CAB del luogo di nascita (solo se persona fisica)	numerico	5	F	Obbligatorio se persona fisica nata in Italia, altrimenti vietato
[36]	Provincia del luogo di nascita (solo se persona fisica)	alfanumerico	2	F	Obbligatorio se persona fisica nata in Italia, altrimenti vietato
[37]	Stato estero di nascita (codif. ISO) (solo se persona fisica)	alfanumerico	2	F	Obbligatorio se persona fisica nata all'estero, altrimenti vietato
[38]	Luogo estero di residenza/sede	alfanumerico	80	F	Obbligatorio se persona fisica residente all'estero o persona giuridica con sede all'estero, altrimenti vietato

NUM.	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	NOTE
[39]	CAB del luogo di residenza/sede	numerico	5	F	Obbligatorio se persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede in Italia, altrimenti vietato
[40]	Provincia del luogo di resid./sede	alfanumerico	2	F	Obbligatorio se persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede in Italia, altrimenti
[41]	Stato del luogo di resid./sede (ISO)	alfanumerico	2	F	Obbligatorio se persona fisica residente all'estero o persona giuridica con sede all'estero, altrimenti vietato
[42]	Indirizzo di residenza/sede legale	alfanumerico	50	O	
[43]	Luogo estero di domicilio	alfanumerico	80	F	Obbligatorio per soggetti domiciliati all'estero, altrimenti vietato
[44]	CAB del luogo di domicilio	numerico	5	F	Obbligatorio per soggetti domiciliati in Italia, altrimenti vietato
[45]	Provincia del luogo di domicilio	alfanumerico	2	F	Obbligatorio per soggetti domiciliati in Italia, altrimenti vietato
[46]	Stato del luogo di domicilio (ISO)	alfanumerico	2	F	Obbligatorio per soggetti domiciliati all'estero, altrimenti vietato
[47]	Indirizzo di domicilio	alfanumerico	50	O	
[48]	Sesso ("M"/"F") (solo se persona fisica)	alfanumerico	1	O	

Fine parte ripetitiva "firmatari e intestatari":

	CAMPO	TIPO	LL.	F/O	
	Fine record ("\$")	alfanumerico	1	O	